LEGA NORD PADANIA

PATTO DI STABILITA'
IMU - FISCALITA' LOCALE
FUSIONI - CONVENZIONI
UNIONI
COMUNITA' MONTANE

INCONTRO PUBBLICO SUGLI ENTI LOCALI

Lunedì 15 OTTOBRE
ore 20:30

Via Quintino Sella - Biella
(Chiostro San Sebastiano)

MUSEO DEL TERRITORIO

Michele MOSCA
Segretario Provinciale
Lega Nord Piemont

Dott. Andrea RECALDIN
Funzionario Enti Locali
Lega Nord Camera dei Deputati

On. Roberto SIMONETTI
Parlamentare eletto alla
Camera dei Deputati

On. Elena MACCANTI
Assessore Regionale
Enti Locali

BREVE ESTRATTO DELLA L.R. 11 /2012

LA NORMATIVA STATALE.

Prevede che i Comuni sotto i 5000 abitanti in pianura e sotto i 3000 abitanti in montagna debbano gestire in forma associata le funzioni fondamentali attraverso l'unione o la convenzione. L'articolo 19 del decreto n.95/2012 ha ridefinito le funzioni fondamentali, che sono diventate: organizzazione generale dell'amministrazione, gestione finanziaria e contabile e controllo; organizzazione dei servizi pubblici; catasto; pianificazione urbanistica ed edilizia di ambito comunale; pianificazione di Protezione civile e coordinamento dei primi soccorsi; organizzazione e gestione dei servizi di raccolta e smaltimento rifiuti e relativi tributi; edilizia scolastica, organizzazione e gestione dei servizi scolastici; polizia municipale e polizia amministrativa locale; tenuta dei registri di stato civile. I Comuni dovranno gestire in forma associata tre di queste funzioni entro il 1° gennaio 2013 e le altre entro il 1° gennaio 2014.

LA LEGGE DEL PIEMONTE: IL COMUNE AL CENTRO.

Il Piemonte abbassa la soglia demografica prevista a livello nazionale (10.000 abitanti) e la fissa a 3.000 per la montagna e la collina e a 5.000 per la pianura. Rispetto alla proposta iniziale è stato elevato a 40.000 abitanti il limite minimo per la funzione sociale, nella consapevolezza che per garantire l'efficienza e l'erogazione dei servizi siano necessari ambiti più ampi. Ovviamente, per entrambi i limiti saranno concesse deroghe motivate. Sono stati bocciati gli emendamenti che prevedevano di introdurre anche un numero minimo di Comuni per il raggiungimento della soglia minima

Unioni e convenzioni. La legge pone sullo stesso piano i due strumenti di gestione associata, unione e convenzione, e chiarisce anche che non sono alternativi, ma possono essere usati insieme per raggiungere diversi ambiti territoriali. Si introducono inoltre principi che rendono la convenzione più stabile, come il rispetto dei limiti minimi demografici previsti per le Unioni, la durata triennale e la definizione dei rapporti economici tra i contraenti. La funzione

socio-assistenziale può essere gestita anche attraverso lo strumento del consorzio tra Comuni, così come previsto dalla spending review nazionale.

Carta delle aggregazioni. Saranno i Comuni, nel rispetto dei requisiti, a proporre alla Regione la forma associativa e l'ambito territoriale, ma è stata introdotta la facoltà, per la Regione, di intervenire in una fase successiva per favorire il raggiungimento dell'ambito ottimale e impedire che un Comune obbligato resti fuori da forme di gestione associata. La Giunta adotterà una Carta delle forme associative del Piemonte, che sarà aggiornata ogni tre anni.

Comunità montane. Saranno sciolte e sostituite da forme aggregative (unioni montane e convenzioni) su volontà dei Comuni aderenti riconoscendone la peculiarità montana. La legge affida un ruolo all'assemblea dei sindaci, che sottoporrà ai Comuni una proposta di ambito territoriale che potrà essere approvata o modificata dagli stessi enti locali. Il Comune mantiene la sua autonomia decisionale, ma l'assemblea dei sindaci può cercare di guidare il percorso. Infine, nel caso in cui tutti i Comuni appartenenti a una comunità decidano di costituire un'unione montana non ci sarà soluzione di continuità né bisogno di un commissario per il riparto. Il commissario sarà invece nominato in tutti gli altri casi.

Saranno considerati appartenenti all'area montana tutti i Comuni ricompresi nelle attuali Comunità montane.

Le funzioni saranno riordinate e attribuite ai Comuni, che dovranno gestirle in forma obbligatoriamente associata. La grande novità riguarda l'introduzione di un principio di federalismo fiscale. Il fondo regionale per la montagna sarà infatti alimentato dalle risorse prodotte sui territori, che resteranno per gran parte in essi: una quota dell'Irap, una dei proventi del diritto di escavazione, dei canoni per l'utenza idrica e di quelli per l'imbottigliamento rimarranno nei Comuni montani per finanziare lo sviluppo della montagna, che rappresenta oltre il 50 per cento del Piemonte. Queste risorse andranno ai Comuni, che svolgeranno le funzioni in forma associata, indipendentemente dallo strumento scelto.

Entro 90 giorni dall'entrata in vigore della legge, l'assemblea dei sindaci delle attuali Comunità, con delibera assunta a maggioranza,

può chiedere alla Regione che l'ambito territoriale sia individuato come ambito ottimale di gestione associata per la costituzione di una o più unioni montane di Comuni. La stessa proposta deve essere notificata dal presidente dell'assemblea ai Comuni entro 15 giorni; i Comuni hanno 60 giorni per recepire o rigettare la proposta e trasmettere il relativo provvedimento contestualmente alla Regione ed al presidente dell'assemblea dei sindaci.

Per quanto riguarda il personale, sono stati accolti gli emendamenti delle organizzazioni sindacali. La Regione trasferirà le funzioni e il personale, insieme alle risorse finanziarie per sostenerli, alle nuove aggregazioni e incentiverà gli enti locali che assumeranno il personale, che invece non è legato a queste funzioni, con contributi economici, provvedendo anche alla loro riqualificazione.

Infine, viene abrogata una serie di leggi regionali e si consegna agli enti Locali un testo unico che si fonda sui principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza.

Legge regionale 28 settembre 2012, n. 11.
Disposizioni organiche in materia di enti locali.

Il Consiglio regionale ha approvato.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

la seguente legge:

Capo I.
NORME GENERALI

Art. 1.
(Principi generali)

1. La Regione, ai fini di semplificazione amministrativa e contenimento della spesa pubblica, persegue l'obiettivo di procedere al riassetto dei livelli di governo del sistema delle autonomie locali del Piemonte.
2. La Regione, ente di legislazione, pianificazione e programmazione, individua negli enti territoriali costituzionali i destinatari delle funzioni che non necessitano di unitario esercizio a livello regionale.
3. La Regione, nel rispetto dei principi costituzionali di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza, valorizza il ruolo del comune come primo destinatario delle funzioni e primo referente nell'erogazione dei servizi amministrativi ai cittadini, e della provincia come ente di gestione delle funzioni di area vasta.
4. La Regione dispone il riassetto dell'associazionismo intercomunale tenendo conto delle specificità dei territori montani e collinari.
5. La Regione disciplina la gestione associata della funzione socio assistenziale anche riconoscendo l’esperienza dei consorzi tra comuni, in coerenza con quanto previsto all’articolo 9 della legge regionale 8 gennaio 2004, n. 1 (Norme per la realizzazione del sistema regionale integrato di interventi e servizi sociali e riordino della legislazione di riferimento), nel rispetto delle disposizioni di cui all’articolo 9, comma 1 bis del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95 (Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini) convertito con modificazioni nella legge 7 agosto 2012, n. 135.
6. Nell'ottica di tale valorizzazione la Regione utilizza la regolamentazione della gestione associata e del superamento delle attuali comunità montane quale fase di avvio del procedimento di riassetto dei livelli di governo. A tale scopo la Regione sottopone a rivisitazione critica le esperienze associative esistenti, al fine di rendere più efficiente ed efficace il sistema delle autonomie locali del Piemonte.

Art. 2.
(Ambito di applicazione)

1. La Regione disciplina le misure di riorganizzazione dell'esercizio delle funzioni e dei servizi di competenza comunale, al fine di ottemperare alle previsioni stabilite dalle normative statali vigenti in materia di gestione associata obbligatoria delle funzioni e dei servizi comunali con l'obiettivo di incrementare la qualità delle prestazioni riducendo complessivamente gli oneri organizzativi e finanziari.
2. In attuazione dei principi indicati al comma 1 la presente legge individua:

a) nelle materie di cui all'articolo 117, commi terzo e quarto della Costituzione la dimensione territoriale ottimale ed omogenea per area geografica per lo svolgimento in forma associata delle funzioni fondamentali;

b) il limite demografico minimo per lo svolgimento in forma associata delle funzioni amministrative e dei servizi pubblici;

c) le forme di esercizio associato di funzioni e di servizi comunali;

d) i requisiti di aggregazione e le procedure di individuazione degli ambiti territoriali ottimali;

e) le forme di incentivazione alle forme associative;

f) le modalità e le forme di incentivazione alle fusioni di comuni;

g) la trasformazione delle comunità montane in unioni montane di comuni;

h) il procedimento di estinzione delle comunità montane;

i) le norme relative al personale delle comunità montane.

Capo II.
ESERCIZIO ASSOCIATO DI FUNZIONI E SERVIZI

Art. 3.
(Esercizio associato di funzioni e di servizi)

1. I comuni obbligati all'esercizio associato in base alla normativa statale vigente svolgono le funzioni ed i servizi mediante unioni di comuni o convenzioni.
2. Nel rispetto delle disposizioni di cui all’articolo 9, comma 1 bis, del decreto legge 95/2012, convertito con modificazioni nella legge 135/2012, le funzioni ed i servizi in materia socio assistenziale possono essere gestite mediante consorzi tra comuni.
3. Fermo restando quanto stabilito in materia di gestione associata obbligatoria, i comuni possono esercitare in forma associata le funzioni già conferite dalla Regione nelle materie di cui all'articolo 117, commi terzo e quarto della Costituzione.
4. Le leggi regionali di conferimento di funzioni ai comuni dispongono i casi di obbligo di gestione associata delle stesse.

Capo III.
FORME DI ESERCIZIO ASSOCIATO DI FUNZIONI E DI SERVIZI

Art. 4.
(Unione di comuni)

1. L'esercizio associato delle funzioni e dei servizi può essere svolto dai comuni attraverso unione di comuni, successivamente denominata unione, costituita secondo le modalità di seguito previste.
2. L'unione è ente locale dotato di personalità giuridica di diritto pubblico.
3. L’unione ha durata determinata dallo statuto per un periodo non inferiore a dieci anni.
4. L'unione è dotata di potestà statutaria e regolamentare.
5. Lo statuto dell'unione è redatto sulla base di quanto previsto all'articolo 32 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali) e prevede le modalità di coinvolgimento dei comuni associati e delle comunità locali, promuovendone la piena partecipazione alla formazione delle decisioni e alla valutazione dei risultati conseguiti. Lo statuto:

a) individua la sede;

b) individua le funzioni e i servizi svolti e le corrispondenti risorse umane, patrimoniali e finanziarie;

c) prevede che il trasferimento delle funzioni in capo all'unione garantisca il trasferimento delle risorse umane e strumentali necessarie allo svolgimento delle stesse garantendo i livelli occupazionali;

d) determina gli organi di governo, le loro competenze, le modalità per la loro costituzione e funzionamento, garantendo la rappresentatività di tutti i comuni aderenti;

e) prevede che il consiglio sia composto garantendo la presenza di un rappresentante per ogni comune aderente;

f) prevede che il numero dei componenti dell'organo esecutivo non superi il numero dei componenti previsto per l'organo esecutivo dei comuni con popolazione pari a quella complessiva dell'unione;

g) disciplina i casi e le modalità di scioglimento dell'unione e di recesso da parte dei comuni partecipanti ed i conseguenti adempimenti, in modo da garantire la continuità dello svolgimento delle funzioni e la salvaguardia dei rapporti di lavoro del personale che presta servizio a qualsiasi titolo presso l'ente.

6. Ogni comune può far parte di una sola unione di comuni. Le unioni di comuni possono stipulare apposite convenzioni tra loro o con singoli comuni.

Art. 5.

(Convenzione)

1. L'esercizio associato delle funzioni e dei servizi può essere svolto dai comuni anche attraverso la stipulazione di una convenzione, nel rispetto dei requisiti di aggregazione di cui all’articolo 7.

2. I comuni appartenenti ad un'unione in base all'articolo 4 possono gestire alcune delle funzioni fondamentali attraverso lo strumento della convenzione se l'esercizio avviene all'interno dello stesso ambito territoriale, con la possibilità di estensione dello stesso agli ambiti territoriali confinanti.

3. La convenzione, fermo restando il rispetto dei principi stabiliti dall'ordinamento statale, prevede:

a) il fine e la durata, che non può essere inferiore a tre anni;

b) le funzioni ed i servizi oggetto dell'esercizio associato nonché le modalità di svolgimento delle stesse;

c) le modalità di consultazione degli enti contraenti;

d) i rapporti finanziari tra gli enti contraenti;

e) la costituzione di uffici comuni o la delega di funzioni a favore di uno dei comuni partecipanti e la relativa previsione delle risorse umane, strumentali e finanziarie necessarie per l'attività;

f) gli obblighi e le garanzie degli enti contraenti;

g) i casi di recesso e le conseguenti obbligazioni cui resta vincolato l'ente recedente.

Capo IV.
AMBITI TERRITORIALI OTTIMALI E LIMITI MINIMI DEMOGRAFICI

Art. 6.

(Aree territoriali omogenee)

1. La Regione, ai fini dell'esercizio associato delle funzioni comunali, nelle materie di cui all'articolo 117, commi terzo e quarto della Costituzione, individua le seguenti aree territoriali omogenee, alle quali appartengono i comuni del Piemonte:

a) area montana;

b) area collinare;

c) area di pianura.

2. Ai soli fini dell'individuazione delle aree territoriali omogenee per la gestione associata, i comuni sono classificati come montani, collinari o di pianura sulla base della ripartizione del territorio in zone omogenee di montagna, collina e pianura di cui alla deliberazione del Consiglio regionale n. 826-6658 del 12 maggio 1988 (Classificazione e ripartizione del territorio regionale fra montagna, collina e pianura), fermo restando che vanno considerati come appartenenti all’area montana tutti i comuni ricompresi nelle comunità montane.

3. La classificazione di cui al comma 2 è efficace fino ad una nuova classificazione realizzata con deliberazione del Consiglio regionale, sentito il Consiglio delle Autonomie Locali (CAL).

Art. 7.

(Requisiti di aggregazione)

1. I comuni formulano le proposte di aggregazione di cui al comma 1 dell'articolo 3 nel complessivo rispetto dei criteri di seguito indicati:

a) appartenenza alla medesima area territoriale omogenea;

b) rispetto dei limiti demografici minimi di seguito indicati, dedotti dai dati dell'Istituto nazionale di Statistica (ISTAT) relativi al penultimo anno precedente a quello di formulazione delle proposte:

1) area montana: tremila abitanti;

2) area collinare: tremila abitanti;

3) area di pianura: cinquemila abitanti.

2. Il limite demografico minimo per l'esercizio in forma associata della funzione sociale, fermo restando il rispetto degli obiettivi del Piano socio-sanitario, è di quarantamila abitanti.

3. I livelli demografici minimi di cui al comma 2 possono essere conseguiti anche attraverso la stipula di apposita convenzione di forme associative di minori dimensioni.

4. La Regione concede deroghe ai criteri di cui ai commi 1 e 2, con le modalità di cui all'articolo 8, su richiesta motivata dei comuni proponenti.

5. La proposta di aggregazione costituita da comuni appartenenti a diverse aree territoriali omogenee è considerata rispettivamente di montagna, di collina o di pianura in relazione all'area territoriale in cui risiede il maggior numero di abitanti dei comuni proponenti.

6. Ulteriori criteri, a completamento o in deroga a quelli previsti nei precedenti commi, possono essere stabiliti da specifiche leggi regionali di riordino di funzioni.

Art. 8.

(Procedimento di individuazione degli ambiti territoriali ottimali)

1. Entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, i comuni interessati presentano alla Regione le proposte di aggregazione nel rispetto dei requisiti indicati.

2. I comuni, nelle proposte di aggregazione, indicano le forme prescelte per l'esercizio associato delle funzioni e dei servizi, le funzioni ed i servizi esercitati in forma associata ed i risultati previsti in termini di efficacia, efficienza ed economicità.

3. Le proposte di aggregazione rispondenti ai requisiti richiesti sono considerate ambiti territoriali ottimali.

4. La Giunta regionale valuta la compatibilità delle proposte di aggregazione non rispondenti ai requisiti richiesti con il quadro generale delle forme associative esistenti o da costituire, per la concessione delle deroghe di cui all'articolo 7, al fine di favorire il progressivo raggiungimento dell'ambito ottimale di gestione associata.

5. Al fine di favorire il raggiungimento dell'ambito ottimale di gestione associata e di assicurare l'appartenenza ad una forma associativa dei comuni obbligati all'esercizio associato non ricompresi in alcuna proposta aggregativa, la Giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente, può richiedere modifiche alle proposte aggregative presentate.

6. Se i comuni interessati non presentano alla Giunta regionale, entro trenta giorni dalla ricezione della richiesta, la modifica della proposta aggregativa, la Giunta regionale, previo parere della Conferenza permanente Regione-autonomie locali e della commissione consiliare competente, provvede all'inserimento dei comuni di cui al comma 5, nell'ambito della proposta aggregativa maggiormente rispondente ai requisiti di cui all'articolo 7.

7. L'inserimento dei comuni nella proposta aggregativa secondo le modalità di cui al comma 6, ha efficacia cogente per tutti i comuni interessati e per l'aggregazione di appartenenza individuata.

8. La Giunta regionale, acquisite e valutate le proposte di aggregazione da parte dei comuni, previo parere della Conferenza permanente Regione-autonomie locali e informata la commissione consiliare competente, adotta la Carta delle forme associative del Piemonte che determina gli ambiti ottimali per lo svolgimento delle funzioni comunali in forma associata e sancisce l'istituzione delle forme associative presenti sul territorio regionale.
9. La Giunta regionale aggiorna la Carta delle forme associative del Piemonte con cadenza almeno triennale sulla base delle proposte pervenute nel rispetto, in quanto compatibili, delle procedure di cui alla presente legge.

Capo V.
SUPPORTO ALL'ESERCIZIO ASSOCIATO DI FUNZIONI E SERVIZI COMUNALI

Art. 9.
(Supporto economico per la gestione associata)

1. La Regione destina annualmente, entro l'anno finanziario di riferimento e nei limiti delle disponibilità di bilancio, contributi a sostegno della gestione associata delle funzioni e dei servizi comunali nelle forme consentite dalla normativa statale e regionale.
2. I contributi regionali sono erogati alle forme associative che rispettano i requisiti di aggregazione di cui agli articoli 7 e 8 o che sono già inserite nella Carta delle forme associative del Piemonte.
3. La Giunta regionale, previo parere della Conferenza permanente Regione-autonomie locali, definisce i criteri per l'erogazione dei contributi annuali, i destinatari degli stessi, l'entità e le modalità di concessione, nel rispetto di quanto previsto al comma 2.
4. La Regione, al fine di favorire l’esercizio associato di funzioni anche da parte dei comuni non obbligati in base alla normativa statale, nelle misure di sostegno di cui al presente articolo, considera prioritariamente i progetti di unione o convenzione fra comuni superiori e inferiori a 5000 abitanti.
5. La Giunta regionale può prevedere l'assegnazione di appositi contributi per l'elaborazione di specifici progetti di nuove forme di gestione associata o di riorganizzazione delle esistenti.

Art. 10.
(Supporto tecnico-organizzativo)

1. La Regione promuove ogni attività volta a fornire ai comuni del Piemonte apposita assistenza giuridico amministrativa e tecnica alle forme associative, nonché interventi di formazione per amministratori e dipendenti di enti locali atti a favorire l'approfondimento e la condivisione di tematiche relative alla gestione associata.

Capo VI.
FUSIONE DI COMUNI

Art. 11.
(Fusione di comuni)

1. La fusione di comuni e la conseguente istituzione di un nuovo comune sono disciplinate dagli articoli 3 e 5 della legge regionale 2 dicembre 1992, n. 51 (Disposizioni in materia di circoscrizioni comunali, unione e fusione di Comuni, circoscrizioni provinciali).
2. Su richiesta dei comuni interessati alla fusione, deliberata dalla maggioranza dei consiglieri assegnati ai rispettivi consigli, la Giunta regionale presenta un disegno di legge per l'istituzione del nuovo comune.
3. La Regione destina, nei limiti delle disponibilità di bilancio, incentivi finanziari al comune istituito mediante fusione di due o più comuni contigui, da adibire anche ad iniziative a favore della comunità locale.

4. La Giunta regionale, previo parere della Conferenza permanente Regione-autonomie locali, definisce i criteri per l'erogazione degli incentivi finanziari, che sono assegnati in relazione alla situazione gestionale e patrimoniale del nuovo ente, alla fascia demografica di appartenenza dei comuni fusi ed al loro numero.
5. Gli incentivi finanziari sono erogati, per almeno un quinquennio, nella misura della media dei trasferimenti regionali continuativi, erogati nel triennio precedente la fusione, ai singoli comuni fusi, incrementata del cinquanta per cento.

Capo VII.
NORME RELATIVE ALLE COMUNITÀ MONTANE

Art. 12.
(Unioni montane di comuni)

1. L'assemblea dei sindaci di ciascuna delle attuali comunità montane, entro il termine perentorio di novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, con deliberazione assunta a maggioranza può chiedere alla Regione che l'ambito territoriale della comunità montana sia individuato come ambito ottimale di gestione associata per la costituzione di una o più unioni montane di comuni.
2. Il Presidente dell'assemblea dei sindaci notifica la richiesta di cui al comma 1 ai singoli comuni entro il termine perentorio di quindici giorni dalla data di adozione della deliberazione dell'assemblea.
3. Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla notifica di cui al comma 2, i comuni recepiscono o rigettano la proposta di cui al comma 1 e trasmettono il relativo provvedimento contestualmente alla Regione ed al Presidente dell'assemblea dei sindaci.
4. Se l'assenso per la costituzione di una sola unione montana si perfeziona per la totalità dei comuni dell'ambito territoriale della comunità montana, l'ambito ottimale dell'unione montana di comuni coincide con l'ambito territoriale della comunità montana.
5. Se l'assenso per la costituzione di più unioni montane si perfeziona per la totalità dei comuni dell'ambito territoriale della comunità montana, l'ambito ottimale delle unioni montane di comuni coincide con le proposte presentate.
6. Se l'assenso si perfeziona per la maggioranza dei comuni dell'ambito territoriale della comunità montana, l'ambito ottimale dell'unione o delle unioni montane di comuni coincide con l'ambito dei soli comuni aderenti, fermo restando quanto previsto dall'articolo 8.
7. I comuni, nei casi di cui ai commi 4, 5 e 6 approvano lo statuto dell'unione e dispongono il trasferimento in capo alla stessa delle funzioni e dei servizi da gestire in forma associata.
8. La Giunta regionale, nei casi di cui ai commi 4, 5 e 6 sancisce l'istituzione dell'unione montana di comuni, a cui si applicano le disposizioni di cui all'articolo 4.
9. Nel caso di cui al comma 4 l'unione montana di comuni, dalla data di istituzione, succede nei rapporti giuridici attivi e passivi della comunità montana preesistente senza che sia esperita alcuna procedura di liquidazione.
10. Nei casi di cui ai commi 5 e 6 le unioni montane di comuni succedono nei beni e nei rapporti attivi e passivi della comunità preesistente secondo il piano di riparto determinato con le modalità di cui all'articolo 15, commi 5, 6 e 7.
11. Alle unioni montane di comuni costituite in virtù dei commi 5 e 6 si applicano le disposizioni di cui all'articolo 8.

Art. 13.
(Funzioni delle forme associative montane)

1. L'unione montana di comuni può esercitare, in qualità di agenzia di sviluppo attraverso l’attribuzione di apposita delega a un assessore della giunta dell’unione montana di comuni, le specifiche competenze di tutela e promozione della montagna attribuite in attuazione delle

disposizioni di cui all'articolo 44, comma secondo, della Costituzione e della normativa in favore dei territori montani.
2. Con il provvedimento di cui all'articolo 17 sono attribuite ai comuni facenti parte delle comunità montane preesistenti le funzioni relative alle politiche di sviluppo economico e del sistema di servizi, da esercitare obbligatoriamente in forma associata in un ambito territoriale corrispondente ai confini delle preesistenti comunità montane o loro scomposizioni in aree omogenee.
3. I comuni facenti parte delle comunità montane preesistenti gestiscono in forma associata:
a) le funzioni relative agli interventi speciali per la montagna;
b) le funzioni ed i servizi propri dei comuni ad essi attribuiti per delega;
c) le funzioni già attribuite alle comunità montane preesistenti e conferite ai comuni nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 17.

Art. 14.
(Superamento delle comunità montane)

1. Il Presidente della Giunta regionale, decorso il termine perentorio di cui al comma 3 dell'articolo 12 e, ad esclusione dei casi di cui al comma 4 dello stesso articolo, dispone con proprio decreto la nomina di un commissario per ciascuna comunità montana.
2. Con il provvedimento di cui al comma 1 è dichiarata la decadenza degli organi della comunità montana, dei quali il commissario assume ogni potere.
3. Nei casi di cui al comma 4 dell'articolo 12, la decadenza degli organi della comunità montana avviene automaticamente dalla data di istituzione dell'unione montana di comuni.

Art. 15.
(Nomina del commissario e procedure di liquidazione)

1. Il decreto del Presidente della Giunta regionale di nomina del commissario ne determina il relativo compenso.
2. I commissari svolgono la loro attività nel rispetto dei principi previsti dall'ordinamento in materia di enti locali. In particolare:
a) garantiscono il regolare espletamento delle funzioni proprie, delegate e trasferite con riferimento all'ordinaria amministrazione;
b) assicurano la continuità nella gestione in forma associata dei servizi di competenza comunale, fino a nuova determinazione dei comuni interessati;
c) adottano, limitatamente alle attività pendenti, provvedimenti di straordinaria amministrazione, previo nulla osta della Giunta regionale;
d) esercitano ogni potere finalizzato alla liquidazione della comunità montana adottando gli atti amministrativi necessari a garantire la prosecuzione dell'attività fino alla chiusura della procedura di liquidazione;
e) provvedono all'approvazione dei documenti contabili, evidenziando l'eventuale disavanzo;
f) accertano la situazione patrimoniale, finanziaria e gestionale;
g) effettuano una puntuale ricognizione delle professionalità in servizio presso gli enti anche al fine di individuare le risorse umane necessarie a garantire l'esercizio delle funzioni oggetto di conferimento;
h) accertano i procedimenti amministrativi in corso;
i) accertano le liti pendenti e accantonano, ove possibile, le risorse necessarie per far fronte agli oneri conseguenti.
3. I commissari, per lo svolgimento dell'incarico, si avvalgono dei dipendenti della comunità montana, della sede e di ogni altro locale disponibile, delle strumentazioni e degli arredi necessari.
4. Le spese afferenti all'attività dei commissari sono a carico della liquidazione.
5. Entro il termine perentorio di novanta giorni dal conferimento dell'incarico i commissari trasmettono al Presidente della Giunta regionale dettagliata relazione avente ad oggetto il quadro

generale della situazione patrimoniale e finanziaria, delle risorse finanziarie e strumentali della comunità montana, proponendo un'ipotesi di liquidazione e di riparto da cui emergano attività e passività eventualmente residue.
6. La Giunta regionale, acquisite le relazioni dei commissari, può dettare specifiche disposizioni inerenti la liquidazione o autorizzarne l'ulteriore corso.
7. Entro il termine perentorio di trenta giorni dal provvedimento di cui al comma 6 i commissari adottano, con propri decreti, ogni atto finalizzato alla sua attuazione. I decreti commissariali costituiscono titolo per le trascrizioni, le volture catastali e ogni adempimento necessario alla liquidazione o alla successione.
8. Alla chiusura delle procedure di liquidazione, i commissari approvano un conto consuntivo straordinario e lo trasmettono alla Regione.
9. Le procedure di liquidazione si concludono entro centottanta giorni dall'approvazione del provvedimento di cui al comma 6. Trascorso tale termine, qualora la procedura di liquidazione non sia conclusa, il commissario decade e la Regione nomina un liquidatore regionale.

Art. 16.
(Estinzione delle comunità montane)

1. Al termine della procedura di liquidazione, il Presidente della Giunta regionale, con proprio decreto, dichiara estinta la comunità montana.
2. Il Presidente della Giunta regionale può adottare ogni atto necessario alla liquidazione della comunità montana e alla successione nei rapporti giuridici attivi e passivi facenti capo all'ente estinto.

Art. 17.
(Trasferimento di funzioni delle preesistenti comunità montane)

1. La Regione, entro centottanta giorni dalla pubblicazione del decreto di cui all'articolo 14, previo parere del CAL, provvede al conferimento delle funzioni amministrative già attribuite alle comunità montane e al riordino delle relative funzioni proprie, che non richiedono l'unitario esercizio a livello regionale, alle province o ai comuni.
2. Il provvedimento di riordino di cui al comma 1 stabilisce l'obbligo di gestione associata delle funzioni conferite ai comuni.
3. Con successivo provvedimento la Giunta regionale individua le risorse finanziarie, umane e strumentali da trasferire agli enti titolari delle funzioni conferite facendo salvi i rapporti di lavoro a tempo indeterminato vigenti alla data del 1 gennaio 2012.
4. Al fine di garantire la continuità dell'azione amministrativa, la Giunta regionale definisce le modalità di coordinamento tra le disposizioni contenute in atti, bandi e provvedimenti di sua competenza nelle materie di settore e l'assetto istituzionale del territorio risultante dall'attuazione degli articoli 12 e 14.

Art. 18.
(Norme in materia di personale delle preesistenti comunità montane)

1. La Regione e i suoi enti strumentali, dipendenti e ausiliari, in relazione ai rispettivi piani occupazionali, ricoprono i posti vacanti delle rispettive dotazioni organiche prioritariamente attraverso la mobilità del personale a tempo indeterminato delle soppresse comunità montane, in applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche).
2. Ai lavoratori assunti con contratto a tempo determinato è assicurata la continuità nel rapporto di lavoro fino alla scadenza prevista dallo stesso.
3. La Regione favorisce la copertura dei posti vacanti degli organici di altri enti locali o di enti pubblici non economici con il personale proveniente dalle preesistenti comunità montane

prevedendo forme di incentivazione finanziaria per dieci esercizi finanziari, nella misura del settanta per cento per i primi tre anni, del sessanta per cento per il quarto anno, del cinquanta per cento per il quinto anno, del quaranta per cento per il sesto anno, del trenta per cento per il settimo, ottavo e nono anno e del venti per cento per il decimo anno.
4. La Regione si fa carico della formazione del personale proveniente dalle comunità montane estinte ai fini della riqualificazione conseguente alla mobilità, anche attraverso modalità di apprendimento e sviluppo delle competenze.
5. Il provvedimento di conferimento delle funzioni proprie delle soppresse comunità montane di cui all'articolo 16 prevede il trasferimento del relativo personale e delle conseguenti risorse finanziarie, facendo salvi i rapporti di lavoro a tempo indeterminato vigenti alla data del 1 gennaio 2012.
6. Il personale trasferito dalle comunità montane preesistenti ad altro ente nel rispetto delle disposizioni di cui alla presente legge mantiene l'inquadramento giuridico ed economico e l'anzianità di servizio maturati al momento del trasferimento.
7. I processi di mobilità del personale a tempo indeterminato delle preesistenti comunità montane non rilevano ai fini delle disposizioni di cui all'articolo 1, commi 557 e 562 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge finanziaria 2007) e dell'articolo 76, comma 7 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria), convertito con modificazioni nella legge 6 agosto 2008, n. 133, nello stretto limite delle risorse riconducibili alla copertura della spesa già sostenuta per i dipendenti trasferiti dalle comunità montane.
8. I processi di mobilità del personale delle preesistenti comunità montane non rilevano altresì ai fini di cui all'articolo 9, comma 2 bis, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica) convertito con modificazioni nella legge 30 luglio 2010, n. 122, nello stretto limite delle risorse riconducibili alla copertura della spesa già sostenuta per i dipendenti trasferiti dalle comunità montane.
9. Al personale delle comunità montane soppresse può essere proposta, nel rispetto della normativa vigente, senza aumentare la relativa spesa, la risoluzione anticipata del rapporto di lavoro riconoscendo un'indennità supplementare quantificata fino ad un massimo di ventiquattro mensilità.
10. La Giunta regionale definisce i criteri per l'accesso al beneficio, le modalità di risoluzione del rapporto di lavoro ed il periodo di applicazione dell'istituto nonché i criteri di corresponsione dell'indennità supplementare, previa attuazione delle relazioni sindacali con le rappresentanze sindacali delle soppresse comunità montane.

Capo VIII.
MODIFICHE DI NORME

Art. 19.
(Sostituzione dell'articolo 50 della legge regionale 2 luglio 1999, n. 16)

1. L'articolo 50 della legge regionale 2 luglio 1999, n. 16 (Testo unico delle leggi sulla montagna) è sostituito dal seguente:
"Art. 50. (Fondo regionale per la montagna)
1. Per lo svolgimento delle funzioni delle forme associative montane è istituito un fondo regionale, denominato Fondo regionale per la montagna, alla cui copertura finanziaria si provvede attraverso:
a) una quota di quanto accertato dalla Regione a titolo di IRAP nell'esercizio precedente all'imposta versata dalle imprese presenti nei comuni appartenenti alle preesistenti comunità montane;
b) una quota dei proventi del diritto di escavazione per esercenti di cave e di miniere, rideterminando le percentuali delle tariffe del diritto di escavazione stabilite dall'articolo 6 della legge regionale 21 aprile 2006, n. 14 (Legge finanziaria per l'anno 2006);
c) una quota dei proventi derivanti dai canoni per l’uso delle acque pubbliche;

d) una quota dei proventi derivanti dai canoni di concessione delle acque minerali e di sorgente destinate all’imbottigliamento;
e) una quota di quanto accertato dalla Regione a titolo di addizionale sul consumo di gas metano nell'esercizio precedente.".

Art. 20. *(Sostituzione dell'articolo 51 della legge regionale 2 luglio 1999, n. 16)*
1. L'articolo 51 della l.r. 16/1999 è sostituito dal seguente:
"Art. 51. (Utilizzo del Fondo regionale per la montagna)
1. Le risorse costituenti il Fondo regionale per la montagna sono ripartite:
a) in proporzione a quanto previsto dal comma 1 dell'articolo 50;
b) in proporzione diretta alla popolazione residente nella zona montana con riferimento ai dati del penultimo anno precedente;
c) in proporzione diretta alla superficie delle zone montane;
d) secondo criteri premianti la montanità dei singoli comuni.
2. Una quota non superiore al dieci per cento è destinata ad azioni di iniziativa della Giunta regionale, anche a carattere straordinario, mediante spese e contributi ad enti e privati.
3. Il programma delle iniziative di cui al comma 2 è approvato dalla Giunta regionale, previo parere della commissione consiliare competente.".

Capo IX.
DISPOSIZIONI FINALI E ABROGAZIONE DI NORME

Art. 21.
(Disposizioni finali)
1. La Regione, nel rispetto dei principi generali di cui all'articolo 1, entro trecentosessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, previo parere del CAL, provvede al riordino del conferimento di funzioni e compiti amministrativi agli enti locali sulla base del principio della titolarità dell'esercizio della funzione conferita in capo ad un unico ente.
2. Con successivo ulteriore provvedimento, la Regione definisce le modalità attuative per l'utilizzo del Fondo regionale per la montagna, previsto dagli articoli 50 e 51 della l.r 16/1999, come modificati dalla presente legge.

Art. 22.
(Abrogazione di norme)
1. A far data dall'entrata in vigore della presente legge sono abrogate le norme contrarie o incompatibili con la medesima.
2. Sono abrogate, in particolare, le seguenti disposizioni:
a) gli articoli 10 e 11 della legge regionale 51/1992;
b) tutti gli articoli della legge regionale 16/1999, ad eccezione degli articoli 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 47, 50 e 51;
c) la legge regionale 28 febbraio 2000, n. 16 (Provvedimenti per la tutela e lo sviluppo dei territori e dell'economia collinare);
d) gli articoli 5, 6, 7 e 8 della legge regionale 26 aprile 2000, n. 44 (Disposizioni normative per l'attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59);
e) la legge regionale 23 febbraio 2004, n. 3 (Incentivazione dell'esercizio associato di funzioni e servizi comunali. Prime disposizioni);
f) la legge regionale 29 giugno 2007, n. 15 (Misure a sostegno dei piccoli comuni del Piemonte);

g) la legge regionale 1° luglio 2008, n. 19 (Disposizioni modificative della legge regionale 2 luglio 1999, n. 16 “Testo unico delle leggi sulla montagna”), ad eccezione dell’articolo 29;

h) l'articolo 10 della legge regionale 26 marzo 2009, n. 10 (Modifiche alla legge regionale 16 gennaio 1973, n. 4 “Iniziativa popolare e degli enti locali e referendum abrogativo e consultivo” e alla legge regionale 2 dicembre 1992, n. 51 “Disposizioni in materia di circoscrizioni comunali, unione e fusione di comuni, circoscrizioni provinciali”).

3. La data di decorrenza delle abrogazioni di cui al comma 2, lettere b) e g) è determinata al 31 dicembre 2012, o alla diversa data individuata con la legge di riordino della normativa regionale per la valorizzazione, la tutela e lo sviluppo delle zone montane.

Capo X.
DISPOSIZIONI FINANZIARIE

Art. 23.
(Disposizioni finanziarie)

1. Per l'attuazione della presente legge nello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 2012, agli oneri per la gestione associata di funzioni e servizi comunali previsti al Capo V si provvede con le risorse finanziarie iscritte nell'ambito dell'unità previsionale di base (UPB) DB05011 e agli oneri derivanti dalla trasformazione delle Comunità montane previsti ai Capi VI e VII si provvede con le risorse finanziarie iscritte nell'ambito della UPB DB14191.

2. Agli oneri di cui al comma 1, per il biennio 2013-2014, si provvede con le risorse finanziarie individuate secondo le modalità previste dall' articolo 8 della legge regionale 11 aprile 2001, n. 7 (Ordinamento contabile della Regione Piemonte) e dall' articolo 30 della legge regionale 4 marzo 2003, n. 2 (Legge finanziaria per l'anno 2003).

Capo XI.
DICHIARAZIONE D'URGENZA

Art. 24.
(Dichiarazione d'urgenza)

1. La presente legge è dichiarata urgente, ai sensi dell'articolo 47 dello Statuto, ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Data a Torino, addì 28 settembre 2012

p. Roberto Cota
Il Vicepresidente
Ugo Cavallera

MINI RIASSUNTO LEGISLAZIONE ENTI LOCALI

APPLICAZIONE ART. 19 e 20 DL 95/2012 (Legge 135/2012 "spending review 2") ai COMUNI

FUNZIONI FONDAMENTALI DEI COMUNI **art 19, comma 1 DL 95/2012 (modifica art. 14, c27, DL 78/10)** ñFunzioni fondamentali dei Comuni e modalità di esercizio associato di funzioni e servizi comunali" Ferme restando le funzioni di programmazione e di coordinamento delle Regioni ex art 117, c. 3 e 4 Cost, e le funzioni esercitate ex art. 118 Cost. sono funzioni fondamentali dei Comuni, ai sensi dell'art. 117, c.2 lett p), Cost: **a)** organizzazione generale dell'amministrazione, gestione finanziaria e contabile e controllo; **b)** organizzazione dei servizi pubblici di interesse generale di ambito comunale, ivi compresi i servizi di trasporto pubblico comunale; **c)** catasto, ad eccezione delle funzioni mantenute allo Stato dalla normativa vigente; **d)** la pianificazione urbanistica ed edilizia di ambito comunale nonché la partecipazione alla pianificazione territoriale di livello sovracomunale; **e)** attività, in ambito comunale, di pianificazione di protezione civile e di coordinamento dei primi soccorsi; **f)** l'organizzazione e la gestione dei servizi di raccolta, avvio e smaltimento e recupero dei rifiuti urbani e la riscossione dei relativi tributi; **g)** progettazione e gestione del sistema locale dei servizi sociali ed erogazione delle relative prestazioni ai cittadini, secondo quanto previsto dall'articolo 118, quarto comma, della Costituzione; **h)** edilizia scolastica ((per la parte non attribuita alla competenza delle province)), organizzazione e gestione dei servizi scolastici; **i)** polizia municipale e polizia amministrativa locale l) tenuta dei registri di stato civile e di popolazione e compiti in materia di servizi anagrafici nonché in materia di servizi elettorali e statistici, nellôesercizio delle funzioni di competenza statale	

Di queste funzioni, 9 sono di competenza regionale, una statale (quella di cui alla lettera l). Per questôultima è prevista una disciplina differente in quanto non vi è lôobbligo di gestione associata da parte dei comuni sotto i 5.000 abitanti.

ESERCIZIO OBBLIGATORIO IN FORMA ASSOCIATA DELLE FUNZIONI **art 19, comma 1 DL 95/2012 (modifica art. 14, c28 e 28bis, DL 78/10)** comuni fino a 5000 abitanti comuni fino a 3000 abitanti se appartengono o sono appartenuti a comunità montane IN PIU'...Se l'esercizio di tali funzioni è legato alle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, i comuni le esercitano obbligatoriamente in forma associata secondo le modalità stabilite dal presente articolo, fermo restando che tali funzioni comprendono la realizzazione e la gestione di infrastrutture tecnologiche, rete dati, fonia, apparati, di banche dati, di applicativi software, l'approvvigionamento di licenze per il software, la formazione informatica e la consulenza nel settore dell'informatica	**FORMA DI GESTIONE** **unione** Ÿ si applica art. 32 TUEL, come modificato dal DL 95/12 **convenzione**Ÿ durata almeno 3 anni, art 30 TUEL L'art. 4 della **LR 11/2012** prevede la durata dell'unione per un periodo non inferiore ai 10 anni

art 19, comma 1 DL 95/2012 (modifica art. 14, c31 ter, DL 78/10) **entro 1 gennaio 2013 esercizio associato di almeno 3 funzioni fondamentali** **entro 1 gennaio 2014 esercizio associato delle restanti 6 funzioni fondamentali**	in mancanza il prefetto assegna termine perentorio entro cui provvedere, quindi potere sostitutivo del governo adottando gli atti necessari o tramite commissario ad acta; **(art. 19, c1 DL 95/2012 che modifica art.14 c3 1quater DL 78/10)**

LA REGIONE INDIVIDUA LA DIMENSIONE TERRITORIALE OTTIMALE PER ESERCIZIO ASSOCIATO FUNZIONI DEI COMUNI **art 19, comma 1 DL 95/2012 (modifica art. 14, c30, DL 78/10)** La regione, nelle materie di cui all'articolo 117, commi terzo e quarto, della Costituzione, individua, previa concertazione con i comuni interessati nell'ambito del Consiglio delle autonomie locali, la dimensione territoriale ottimale e omogenea per area geografica per lo svolgimento, in forma obbligatoriamente associata da parte dei comuni delle funzioni fondamentali di cui al comma 28, secondo i princìpi di efficacia, economicità, di efficienza e di riduzione delle spese, secondo le forme associative previste dal comma 28. Nell'ambito della normativa regionale, i comuni avviano l'esercizio delle funzioni fondamentali in forma associata entro il termine indicato dalla stessa normativa **art 19, comma 1 DL 95/2012 (modifica art. 14, c31, DL 78/10)** il limite demografico minimo per unioni è di 10.000 abitanti salvo diverso limite individuato dalla regione	La regione individua la dimensione territoriale ottimale per l'esercizio associato obbligatorio di funzioni. La **LR 11/2012**, ai fini dell'esercizio associato delle funzioni comunali individua tre aree territoriali omogenee: a) area montanaŸ 3000 ab. b) area collinareŸ 3000 ab. c) area di pianuraŸ 5000 ab. (art.6 e 7 LR11/12). L'art. 7 c.2 della **LR 11/2012** prevede il limite demografico di 40.000 abitanti

PATTO DI STABILITA' INTERNO **art 16, comma 31 DL 138/2011** A decorrere dal 2013 patto di stabilità per i comuni superiori ai 1000 abitanti **art 16, comma 3 DL 138/2011** Dal 1 gennaio 2014 l'**unione speciale di comuni** è soggetta alla disciplina del **patto di stabilità** interno prevista per i comuni con corrispondente popolazione	

UNIONE di COMUNI **art. 19, c 3, DL 95/2012 modifica art 32 TUEL** **UNIONE di COMUNI ex art 32 TUEL modificato da art. 19, c 3, DL 95/2012** previsione della **Unione dei Comuni Montani** (tutela e promozione della montagna) ove l'unione è costituita in prevalenza da comuni montani **art. 19, c 4, DL 95/2012** I comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti che fanno parte di unôunione di comuni già costituita alla data di entrata in vigore del presente decreto optano, ove ne ricorrano i presupposti, per la disciplina di cui all'articolo 14 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni, come modificato dal presente decreto, ovvero per quella di cui all'articolo 16 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, come modificato dal presente decreto	unione già costituita: i comuni OPTANO, se hanno presupposti, per gestione in unioni e convenzioni fino a 5000 ab o per le Unioni di Comuni "speciali"

CONVENZIONI **art. 19, c 1, DL 95/2012 (modifica art. 14, c 31bis, DL 78/10)** Le convenzioni di cui al comma 28 hanno durata almeno triennale e alle medesime si applica, in quanto compatibile, l'articolo 30 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Ove alla scadenza del predetto periodo, non sia comprovato, da parte dei comuni aderenti, il conseguimento di significativi livelli di efficacia ed efficienza nella gestione, secondo modalità stabilite con decreto del Ministro dell'interno, da adottare entro sei mesi, sentita la Conferenza Stato-Città e autonomie locali, i comuni interessati sono obbligati ad esercitare le funzioni fondamentali esclusivamente mediante unione di comuni	convenzioni durano 3 anni. Applicabile art 30 TUEL. Al termine verifica della efficacia ed efficienza della convenzione, a pena di obbligatoria trasformazione in Unione.

FUSIONI **art. 20 DL 95/2012** A decorrere dall'anno 2013, il contributo straordinario ai comuni che danno luogo alla fusione, di cui all'articolo 15, comma 3, del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000, è commisurato al 20 per cento dei trasferimenti erariali attribuiti per l'anno 2010, nel limite degli stanziamenti finanziari previsti. 2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano per le fusioni di comuni realizzate negli anni 2012 e successivi. 3. Con decreto del Ministro dell'interno di natura non regolamentare sono disciplinate modalità e termini per l'attribuzione dei contributi alla fusione dei comuni. 4. A decorrere dall'anno 2013 sono conseguentemente soppresse le disposizioni del regolamento concernente i criteri di riparto dei fondi erariali destinati al finanziamento delle procedure di fusione tra i comuni e l'esercizio associato di funzioni comunali, approvato con decreto del Ministro dell'interno del 1° settembre 2000, n. 318, incompatibili con le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 del presente articolo.	dal 2013 incentivo finanziario del 20% dei trasferimenti erariali 2010 ai comuni che danno luogo alla fusione realizzate dal 2012
art 11 LR 11/2012	incentivi finanziari regionali per almeno 5 anni nella misura della media dei trasferimenti regionali continuativi, erogati nel triennio precedente la fusione, ai singoli comuni fusi, incrementata del 50%

TAGLI ALLA POLITICA **art 16, comma 17 DL 138/2011** A decorrere dal primo rinnovo di ciascun consiglio comunale successivo alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto:	
a) per i comuni con popolazione fino a 1.000 abitanti, il consiglio comunale è composto, oltre che dal sindaco, da sei consiglieri;	**FINO a 1000 ABITANTI** **Sindaco+6 consiglieri. NO Giunta**. Vicesindaco scelto fra i consiglieri eletti. Si ricorda per i comuni fino a 3000 abitanti la "possibilità di delega da parte del sindaco dell'esercizio di proprie funzioni a non più di due consiglieri, in alternativa alla nomina degli assessori..(art2, c186,c), L191/09, modificato dal DL 2/2010 conv in L42/10). I consiglieri non possono percepire alcun gettone di presenza . Gli oneri per le assenze dal servizio per l'espletamento del mandato non sono più rimborsati al datore di lavoro.(art.16,c 18)
b) per i comuni con popolazione superiore a 1.000 e fino a 3.000 abitanti, il consiglio comunale è composto, oltre che dal sindaco, da sei consiglieri ed il numero massimo degli assessori è stabilito in due;	**DAI 1000 ai 3000 ABITANTI** **Sindaco+6 consiglieri +max 2 assessori**
c) per i comuni con popolazione superiore a 3.000 e fino a 5.000 abitanti, il consiglio comunale è composto, oltre che dal sindaco, da sette consiglieri ed il numero massimo degli assessori è stabilito in tre;	**DAI 3000 ai 5000 ABITANTI** **Sindaco+7 consiglieri +max 3 assessori**
d) per i comuni con popolazione superiore a 5.000 e fino a 10.000 abitanti, il consiglio comunale è composto, oltre che dal sindaco, da dieci consiglieri ed il numero massimo degli assessori è stabilito in quattro.	**DAI 5000 ai 10000 ABITANTI** **Sindaco+10 consiglieri +max 4 assessori**
Per i Comuni sopra i 10.000 abitanti continua a valere, dal 2011, la riduzione del 20% del numero dei consiglieri (art.1, c2, L42/10)	
art 16, comma 19 e 20 DL 138/2011 Le sedute dei Consigli comunali e delle giunte nei comuni fino a 15.000 ab. sono da tenersi preferibilmente in un arco temporale non coincidente con l'orario di lavoro	consigli e giunte in orari serali
art 16, comma 21 DL 138/2011 Le assenze dal servizio in occasione delle sedute deli consigli comunali sono consentite per il tempo strettamente necessario per la partecipazione a ciascuna seduta e per il raggiungimento del luogo di suo svolgimento	assenza dal lavoro non più intera giornata

Quale futuro per gli enti locali?

Dall'IMU al Patto di Stabilità: l'assetto della finanza locale dopo le ultime modifiche normative

Biella, Lunedì 15 Ottobre 2012

A cura di: *Dr. Andrea Recaldin*

Introduzione al PSI

Il Patto di Stabilità e Crescita (**PSC**) è un accordo stipulato dai paesi membri dell'Unione Europea riguardante il controllo delle rispettive politiche di bilancio, al fine di mantenere fermi i requisiti di adesione all'Unione Economica e Monetaria europea.

Il suo scopo è dunque quello di garantire l'equilibrio delle finanze pubbliche al fine di proteggere la moneta unica da situazioni di instabilità economica che caratterizzavano alcuni stati membri che si apprestavano ad entrare nell'area euro.

Per raggiungere questa finalità, gli stati membri coinvolgono gli altri livelli di governo esistenti nei rispettivi paesi attraverso **il Patto di Stabilità Interno**.

Il **PSI** svolge quindi una doppia funzione:

1) Strumento di supporto alla PA nel governo e mantenimento dell'equilibrio finanziario;
2) Definizione del contributo di ogni comparto della PA all'obiettivo generale

L'applicazione del PSC in Italia: il PSI

Il PSC fissa i confini di programmazione, risultati ed applicazione del risanamento delle Finanze pubbliche degli Stati membri che, in maniera autonoma, determinano le modalità per il raggiungimento di tali obbiettivi. Nel corso degli anni ciascun Paese ha pertanto implementato il PSC seguendo criteri e regole proprie, sulla base del proprio ordinamento e della propria struttura di governo.

In Italia ciò è avvenuto tramite il PSI (Patto di Stabilità Interno) per mezzo del quale gli enti locali si impegnano a ridurre progressivamente il deficit ed il rapporto tra il proprio ammontare di debito ed il PIL. Variabile critica di monitoraggio è appunto l'indebitamento netto della Pubblica Amministrazione (PA), in quanto numeratore del rapporto deficit/PIL e causa della formazione dello stock di debito.

Il controllo pertanto del valore dell'indebitamento netto della P.A. è fondamentale, in quanto tutti i diversi livelli di governo che nell'ambito della struttura delle amministrazioni statali costituiscono centri autonomi di spesa concorrendo perciò alla formazione degli obbiettivi programmatici dello Stato.

Ad oggi, il PSI viene applicato nei Comuni con popolazione superiore a 5.000 ma dal 1° Gennaio 2013 verrà applicato anche negli enti tra 1.000 e 5.000 abitanti.

Enti soggetti al Patto e quadro normativo

Il Patto di Stabilità Interno (**PSI**) per l'anno 2012 si applica ai Comuni con una popolazione superiore ai 5.000 abitanti. (Articolo 156 del D.Lgs. n.267/2000, ovvero considerando la popolazione residente del penultimo anno precedente a quello di riferimento).

Dal 1° Gennaio 2013, sono soggetti al PSI anche i Comuni con una popolazione compresa tra 1.000 e 5.000 abitanti (Comma 1, articolo 31, Legge n.183/2011).

Dal 1° Gennaio 2014, sono soggette al PSI anche le Unioni di Comuni formate da enti con popolazione inferiore a 1.000 abitanti (Articolo 16 D.L. 138/2011).

Quadro normativo

Il PSI 2012 è regolato dalla Legge n.183 12 Novembre 2011 (Legge di Stabilità 2012) che, dagli articoli 30 al 32, definisce le regole del Patto per il triennio 2012-2014.

Il Patto di stabilità 2012

Con la legge di stabilità per il 2012 (*Legge 13 Novembre 2011, n. 183*) è stata parzialmente rivista la struttura del Patto di stabilità interno per gli enti locali.

✓ **Base di calcolo** E' la stessa del 2011, ovvero vale il principio della competenza mista.

✓ **Percentuali di applicazione** Riviste al rialzo rispetto all'anno precedente, e portate a 16% per il 2012 e 16,4% per gli anni successivi per concedere spazi finanziari ai virtuosi.

✓ **Virtuosità** Gli enti collocati nella classe più virtuosa (ridotte da quattro a due) non partecipano ai vincoli di finanza pubblica. Per il 2012 individuati 146 enti di cui per la maggior parte del Nord

✓ **Parametri di virtuosità** Ridotti rispetto al D.L. 98/2011 per il 2012: rispetto del Patto di Stabilità, autonomia finanziaria, equilibrio corrente e capacità di riscossione

✓ **Esenzioni** Risorse provenienti dallo Stato per Stati di emergenza; risorse provenienti dalla UE; le risorse trasferite dall'ISTAT per il censimento;

✓ **Sanzioni** La mancata trasmissione semestrale al MEF costituisce inadempimento; confermate le sanzioni previste dal D.lgs 6 Settembre 2011, n.149

Metodologia di calcolo del PSI

Per gli enti locali l'obiettivo del Patto consiste nel raggiungimento, in ciascuno degli anni 2012, 2013 e 2014, di un determinato livello di **saldo finanziario**, calcolato quale differenza tra entrate e spese, con l'eccezione di alcune voci, espresso in termini di **competenza mista** (somma algebrica degli importi risultanti dalla differenza tra accertamenti ed impegni, per la parte corrente, e dalla differenza tra incassi e pagamenti, per la parte in conto capitale).

L'obiettivo di saldo finanziario per ciascun ente è determinato applicando alla **spesa media corrente** sostenuta nel periodo 2006-2008, rilevata in termini di impegni, così come desunta dai certificati di conto consuntivo, **determinate percentuali**.

Anno	**2012**	**2013 seguenti**
Percentuale	15,6%	15,4%

Ogni ente dovrà conseguire, quindi, un saldo, calcolato in termini di competenza mista, non inferiore al valore risultante, ridotto di un importo pari alla riduzione dei trasferimenti erariali così stabilito dal comma 2 dell'articolo 14 del D.L. 78.

Esempio di calcolo al Patto

Voce	**2006**	**2007**	**2008**	**Media**
Spese correnti (Titolo I)	500 €	600 €	700 €	600 €
	2012	**2013**	**2014**	
Percentuale di applicazione	16%	15,8%	15,8%	
Saldo obbiettivo	96 €	94,5 €	94,5 €	
Riduzioni D.L. 78/2010	30 €	30 €	30 €	
Obbiettivo saldo finanziario	**66 €**	**64,5 €**	**64,5 €**	

Esclusioni dal computo del Patto

Vengono escluse dal saldo del calcolo del PSI le risorse:

- ✓ Relative alla dichiarazione dello stato di emergenza;
- ✓ Derivanti dal bilancio dello Stato, purché registrate dopo il 31/12/2008;
- ✓ Connesse con la dichiarazione di grande evento;
- ✓ Provenienti dall'Unione Europea;
- ✓ Per l'EFSA e la Scuola per l'Europa di Parma;
- ✓ Sostenute per la gestione e la manutenzione dei beni trasferiti ai sensi del Federalismo Demaniale ai sensi della disciplina del federalismo demaniale di cui al decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85;
- ✓ Finalizzate ad investimenti di tipo infrastrutturale (Articolo 5, D.L. 138/2011).
- ✓ Risorse provenienti dall'Unione europea (e relative spese) sostenute dalle province e dai comuni
- ✓ Risorse trasferite dall'ISTAT per la realizzazione e l'esecuzione dei censimenti per gli Enti locali individuati nel Piano generale di censimento;

Misure sanzionatorie

Il mancato raggiungimento degli obiettivi posti dal Patto di stabilità interno comporta, nell'anno successivo a quello dell'inadempienza, l'applicazione di una serie di misure sanzionatorie.

✓Divieto di ricorrere all'indebitamento per finanziare gli investimenti;

✓Limite agli impegni per spese correnti che non potranno essere assunti per una quota superiore all'importo annuale medio degli impegni dell'ultimo triennio (per il 2012, il triennio di riferimento è il 2009-2012);

✓Divieto di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo e per qualsiasi tipologia di contratto.

✓La riduzione del Fondo Sperimentale di Riequilibrio in misura pari alla differenza tra il risultato registrato e l'obbiettivo programmatico predeterminato; in caso di incapienza, l'ente è tenuto a versare all'entrata del bilancio dello Stato le somme residue.

✓Riduzione del 30%delle indennità di funzione e dei gettoni di presenza rispetto all'ammontare risultante alla data del 30 Giugno 2010

Dal 2012, inoltre, sono condannati anche i comportamenti elusivi da parte degli enti locali e finalizzati ad aggirare i vincoli di finanza pubblica.

La virtuosità

A partire dal 2012, gli enti locali vengono classificati sulla base di determinati criteri (articolo 20, D.L. 98/2011) in due classi di virtuosità.

I parametri sono:

- ✓ Il rispetto del patto di stabilità interno;
- ✓ L'equilibrio di parte corrente; *Rapporto tra entrate e spese correnti*
- ✓ L'autonomia finanziaria; *E' il rapporto tra le entrate proprie e il totale delle entrate correnti e permette quindi di misurare il grado di autofinanziamento dell'ente mediante le entrate proprie*.
- ✓ La capacità di riscossione *Indice che misura la velocità di riscossione delle entrate tributarie*.

Gli enti che sulla base di questi parametri rientrano tra la classe più virtuosa, raggiungono un obbiettivo di saldo finanziario pari a zero, ovvero un obbiettivo pari al valore determinato dalla cosiddetta «*clausola di salvaguardia*».

Sulla base di questa clausola, il contributo che può essere richiesto agli enti collocati nella classe dei non-virtuosi non può essere superiore allo 0,4% della spesa media registrata nel triennio 2006-2008. In via prudenziale, è pertanto consigliabile determinare il proprio salo obbiettivo applicando la percentuale maggiore (16% per il 2012).

I Comuni nel Patto

	2009	2010	2011
Rispetto	2.032	2.195	2.127
Non rispetto	214	51	119
Totale	**2.246**	**2.246**	**2.246**

Dal 1° Gennaio il PSI verrà ampliato anche ai 3.419 comuni con una popolazione tra i 1.000 e i 5.000 abitanti. In Piemonte, questa novità interesserà ben 473 enti!!

Le spese in conto capitale nei Comuni

	2009	2010	2011
Titolo II Spese c/capitale	19.337	15.671	15.482
Variazione % su anno n-1	-	-18,96	-1,21

Dati in milioni di euro. Elaborazione personale su dati della Corte dei Conti.

L' imposta municipale propria

L'**imposta municipale propria** detta anche **imposta municipale unica** o **IMU**, (impropriamente, dato che la nuova imposta non è "unica") è una imposta contenuta all'interno del Decreto sul Federalismo Municipale (D. Lgs 14 marzo 2011, n. 23, artt. 8 e 9).

Il Governo Monti, attraverso un apposito Decreto Legge (6 dicembre 2011, n. 201 (c.d. "decreto Salva Italia") ha tuttavia rivisto completamente il tributo, **anticipando di due anni** la sua entrata in vigore e prevedendo una prima fase **"sperimentale"** e una "a regime": la prima, appunto, la cui introduzione è stata **anticipata al 2012** e la seconda, invece, la cui entrata in vigore è stata posticipata al 2015. L'importanza, in termini di gettito, derivante dall'applicazione di questa imposta, è facilmente comprensibile dalla tabella che **riassume il valore complessivo della manovra "Salva-italia".**

Voci	Stime
Maggiori entrate	23 Miliardi
Di cui: Imu prima abitazione	3,4 Miliardi
Di cui: Imu fabbricati e terreni	18 Miliardi di Euro
Minori spese per lo Stato.	7 miliardi

L'IMU e la variazione compensativa

La norma prevede che dall'operazione IMU i Comuni non ottengono maggiori risorse. L'eventuale differenza tra gettito IMU ed ICI 2010 viene recuperata sul FSR (con un taglio, se l'IMU è maggiore dell'ICI, e con una integrazione se l'ICI è maggiore dell'IMU).

Vi è tuttavia estrema incertezza in merito alle stime di gettito IMU prodotte dal Ministero dell'Economia.

Il MEF stimava infatti un iniziale gettito IMU di 21,4 miliardi, di cui: 3,4 relativi ad abitazioni principali e 18 relativi agli altri immobili . Le stime sono effettuate sulla base dei dati del Catasto Edilizio Urbano e del catasto terreni.

L'approccio del Ministero parte quindi da una base imponibile incapace di evidenziare la componente del nuovo gettito riconducibile alla valorizzazione di parti della base imponibile. Per questo motivo sono state evidenziate elevate difformità tra le stime del governo e le valutazioni effettuate dai Comuni, che dispongono invece di basi informative più specifiche e di esperienza più diretta sulla gestione del tributo.

Il problema delle stime

Ipotesi A. Il gettito conferma le stime del Governo.

Il meccanismo di rettifica delle compensazioni compensa le differenze tra gettito stimato e gettito effettivo per singolo Comune, così che l'ammontare complessivo del fondo garantisce ai singoli Comuni il gettito Ici 2010. nessuna necessità di rivedere le aliquote.

Ipotesi B. Il gettito stimato dal Governo è errato, e le stime corrette sono quelle dei Comuni.

Il fondo di riequilibrio non permette ai Comuni un ammontare di risorse pari all'Ici 2010. Si determina perciò una perdita per gli enti locali e stimata dall'IFEL tra i 1.130 milioni di euro e i 1.530.

Il problema delle stime

La estrema incertezza sull'esatto ammontare del gettito dell'imposta, e quindi sulla relativa compensazione a valere sul FSR, comportano l'introduzione del comma 12-bis all'interno del D.L. 201/2011e in base al quale il termine per l'approvazione dei bilanci previsionali 2012 viene posticipato al 30 Settembre 2012 (poi nuovamente posticipato al 31 Ottobre) e la contestuale possibilità che il Governo possa rivedere attraverso un DPCM le aliquote di base dell'IMU entro il 10 Dicembre 2012.

In base a tale modifica normativa, i Comuni inseriscono a titolo di IMU di propria spettanza le stime del MEF e le assegnazioni statali (FSR) così come comunicate dal Ministero dell'Interno. I Comuni che avranno eventualmente già deliberato il bilancio, dovranno rivedere le nuove previsioni, considerando altresì le eventuali manovre decise a livello comunale.

Le nuove quantificazioni del gettito IMU portano ad un gettito complessivo dell'imposta di poco meno di 21 miliardi di euro, di cui 8,53 ai Comuni e 12,37 allo Stato.

Il problema delle stime

La modifica normativa così come effettuata non risolva tuttavia i numerosi casi segnalatati di comuni che evidenziano un elevato scostamento tra IMU accertata convenzionalmente e IMU effettivamente acquisita. Esempio di un Comune Veneto.

Stima di Maggio 2012

IMU (a)	IRPEF e addizionale locale redditi fondiari immobili non locati (b)	ICI (c)	Riduzioni al FSR (art.13 D.L. 201/2011; se a-b-c > 0)	Riduzioni al FSR (art.13 D.L. 201/2011; se a-b-c < 0)
5.563.584 €	502.646 €	3.507.487 €	1.553.451 €	

Stima di Luglio 2012

IMU (a)	IRPEF e addizionale locale redditi fondiari immobili non locati (b)	ICI (c)	Riduzioni al FSR (art.13 D.L. 201/2011; se a-b-c > 0)	Riduzioni al FSR (art.13 D.L. 201/2011; se a-b-c < 0)
4.707.821 €	502.646 €	3.456.425 €	658.751 €	

Rimane comunque ancora aperta la questione del gettito stimato IMU e che ha determinato un nuovo rinvio dell'approvazione dei bilanci preventivi oggi fissato al 31 Ottobre 2012.

Criticità

Il meccanismo di compensazione determina effetti distributivi perversi penalizzando quegli enti che hanno adottato nel tempo comportamenti virtuosi.

L'attuale sistema compensativo, infatti, penalizza gli Enti che adottavano aliquote più basse. I cittadini di un ente che adottava una aliquota Ici bassa vedono oggi triplicato il prelievo mentre in un Comune con aliquota ICI al 7x1000 il prelievo IMU aumenta in misura minore. Tuttavia, in entrambi i casi le risorse a disposizione del Comune sono identiche.

Ciò significa che gli enti che avevano stabilito un prelievo ICI minore vedranno aumentare l'imposta senza poter usufruire tuttavia di maggiori risorse spendibili localmente per servizi

Inoltre, con il nuovo regime IMU vengono aboliti i regimi agevolativi, così che un Comune che aveva stabilito meccanismi agevolativi dovrà ora utilizzare una copertura per poterli inserire.

Un esempio pratico…

	ICI	IMU al 0,76%	Differenza	Δ %
Comune A	0,4% (gettito di 400 €)	1.064 €	664 €	166
Comune B	0,7% (gettito di 700 €)	1.064 €	364 €	52

L'esempio considera una abitazione diversa dalla prima abitazione con la medesima base imponibile (100.000 euro).

La variazione di risorse a favore del Comune è, sulla base dell'articolo 13, comma 7, del D.L. 201/2011, è nulla. Tuttavia, i cittadini del Comune A subiranno un aumento maggiore rispetto al Comune B, e per abbassare il livello impositivo, l'ente A dovrà ridurre le aliquote standard rinunciando così a risorse proprie.